



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-10-2013 (punto N 28)**

Delibera

N 890

del 29-10-2013

*Proponente*

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile PAOLO BONGINI*

*Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA*

*Oggetto*

Circolare in merito all'applicazione dell'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

*Presenti*

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

CRISTINA SCALETTI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

CECCARELLI

*Assenti*

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

STELLA TARGETTI

SIMONCINI

LUIGI MARRONI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Circolare



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1( Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione delle decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto, in particolare, l'articolo 18-septies (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) che, al comma 1, lettera a), numero 2), stabilisce i livelli di produzione di energia termica da fonte rinnovabile che devono essere garantiti dalle grandi strutture di vendita;

Ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della norma sopra citata, al fine di garantirne un'applicazione univoca sul territorio regionale;

Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta del 17 ottobre 2013;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare la circolare (allegato A), parte integrante del presente atto, recante chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. di dare mandato alla Struttura competente di trasmettere copia della circolare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione ai Sindaci, all'ANCI, alle Associazioni di categoria e agli altri Enti e Associazioni interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
Paolo Bongini

Il Direttore Generale  
ALESSANDRO CAVALIERI